

ATTO DI RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di Gennaio, la sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, in qualità di Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, designata alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusta Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328

PREMESSO CHE

- In data 21.01.2026 è stato stipulato atto pubblico amministrativo rogato dalla sottoscritta e recante numero di repertorio 2342;
- Il suddetto atto è stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22.01.2026 al n. 353 serie 1T;
- Nell'atto è stato indicato un numero di registro concessione ai sensi dell'art. 21 Cod. Nav. erroneamente riportato per mero errore materiale

CONSIDERATO CHE

- L'errore riguarda esclusivamente il numero di registro concessione ex art. 21 Cod. Nav. e non il repertorio degli atti.
- Detto numero non costituisce elemento essenziale dell'atto né incide sulla validità, efficacia o sugli effetti giuridici e fiscali dello stesso.
- Si rende opportuno procedere alla rettifica per esigenze di correttezza amministrativa e chiarezza documentale.

Tutto ciò premesso

ATTESTA E DISPONE

1. Che il numero di registro concessione indicato nell'atto rogato in data 21.01.2026 repertorio 2342 è da intendersi rettificato come segue:
 - Numero errato: AN42
 - Numero corretto: AN03
2. che la suddetta rettifica è effettuata per mero errore materiale;
3. che restano invariati e integralmente confermati il contenuto, gli effetti giuridici e fiscali dell'atto giuridico originario;

4. che il presente atto ha natura meramente ricognitiva e correttiva e non è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986, non comportando modifiche di carattere patrimoniale o fiscale.

Il presente atto viene conservato agli atti dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema unitamente all'Atto Formale cui fa riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Ufficiale Rogante
Maria Grazia Pittalà

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
N. 2342 del Registro di Repertorio
N. AN42 del Registro delle Concessioni
ATTO FORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 COD. NAV.**

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla VIVA SERVIZI S.P.A. C.F. - P.IVA 02191980420 corrente in Ancona (AN), Via del Commercio n. 29, in qualità di soggetto gestore del Servizio idrico integrato, giusta convenzione sottoscritta con l'AATO N. 2 Marche Centro Ancona, per utilizzo di vari spazi demaniali marittimi di complessivi mq. 1.017,17 per condotte idriche, fognarie, telecontrollo, pozzetti e sala pompe, ricadenti lungo la spiaggia di Palombina Nuova del Comune di Ancona, ricadenti nei fogli di mappa nn. 22, 23, e 6 part. 2922, dal 01/01/2023 al 30/06/2033.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 21 (ventuno) del mese di Gennaio nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, innanzi a me Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale, designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusta Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono comparsi, in assenza di testimoni, per avermi le parti espressamente dispensato;

da una parte

l'Ing. Vincenzo Garofalo, nato a Messina il 30/11/1958 codice fiscale [REDACTED], il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, C.F. 00093910420 P.IVA 00093910420, nominato con D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente – nel seguito definita anche "Autorità di Sistema";

e dall'altra

l'Avv. Andrea Dotti, nato il 27/04/1973 a Terni (TR), C.F.

██████████, residente in Ancona (AN), via Rodi n. 10, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della Società VIVA SERVIZI S.P.A. C.F. - P.IVA 02191980420 corrente in Ancona (AN), Via del Commercio n. 29, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Ancona – REA n. AN-167954, di seguito chiamata anche “il Concessionario”.

SI PREMETTE

- a) Con la richiesta acquisita al prot. 2778-16/02/2023, integrata con prot. n. 12614-26/07/2024 e con prot. n. 858-17/01/2025, la società Viva Servizi S.p.a. ha avanzato domanda di rilascio di una concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. per utilizzo di vari spazi demaniali marittimi già oggetto di licenza d.m. n. 00-30/2017 del 20/06/2017 rep. 1085 per complessivi mq. 1.017,17 per condotte idriche, fognarie, telecontrollo, pozzetti e sala pompe, ricadenti lungo la spiaggia di Palombina Nuova del Comune di Ancona e ricompresi al catasto nei fogli di mappa nn. 22, 23 e 6 part. 2922 con durata fino al 30/06/2033;
- b) La società VIVA SERVIZI S.P.A. è il soggetto gestore del Servizio idrico integrato, giusta convenzione sottoscritta con l'AATO N. 2 Marche Centro Ancona con scadenza al 30/06/2033;
- c) Con la nota acquisita al prot. n. 858-17/01/2025 è stato altresì prodotto il Piano degli Investimenti (ultimo approvato il 28/10/2024 dall'AATO), con riportati alla colonna “B” la tipologia di intervento, se di manutenzione o di nuovo investimento, inerenti il territorio di tutti i comuni soci, e relativa relazione.

- d) Con Delibera n. 69 del 18/12/2024 il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole all'applicazione del canone demaniale ricognitorio determinato ai sensi dell'art. 6 D.I. 19/07/1989, ovvero in misura pari ad un decimo del canone determinato in base alle misure unitarie, e comunque non in misura inferiore al canone minimo stabilito per legge a seguito di richiesta avanzata dalla società Viva Servizi S.p.a.;
- e) Con la nota prot. n. 4736-17/03/2025, l'Autorità di Sistema ha avviato il procedimento di rilascio della concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. volto alla acquisizione delle valutazioni di competenza delle Amministrazioni interessate.
- f) In data 17/03/2025, la domanda per come interposta è stata oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. sul sito istituzionale di questo Ente – registro albo pretorio n. 62/2025 - nonché con prot. n. 4738-17/03/2025 è stata richiesta la pubblicazione sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto e del Comune per 30 (trenta) gg.
- g) Nel termine assegnato non risultano essere pervenute osservazioni e/o opposizioni.
- h) Nell'ambito del procedimento è stato acquisito il parere della Capitaneria di Porto di Ancona, rilasciato con prot. n. 23604-10/04/2025 acquisito al prot. n. 6685-10/04/2025;
- i) Con la delibera n. 21 in data 29/04/2025 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii., i membri del suddetto Comitato hanno espresso parere favorevole al

rilascio del titolo concessorio con durata corrispondente a quella della convenzione sottoscritta con l'AATO N. 2 Marche Centro Ancona.

j) Il concessionario, con la nota acquisita al prot. n. 19186-29/09/2025, ha prodotto gli adempimenti richiesti da questa Autorità con la nota prot. n. 8855-12/05/2025, rettificata con prot. n. 10436-05/06/2025;

k) Sono state acquisite ulteriori verifiche di legge, con esito positivo, inerenti la regolarità fiscale e contributiva, nonché la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 della B.D.N.A. in data 12/08/2025, PR-ANUTG_Ingresso_0049068_20250415.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che, in quanto tale, forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati, anche laddove non materialmente annessi al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

Art. 2 - Oggetto della concessione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale rilascia ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. alla società Viva Servizi S.p.a. la concessione demaniale marittima per l'occupazione e utilizzo di

spazi demaniali marittimi già oggetto di licenza d.m. n. 00-30/2017 del 20/06/2017 rep. 1085 per complessivi mq. 1.017,17 allo scopo di mantenere condotte idriche, fognarie, telecontrollo, pozzetti e sala pompe, ricadenti lungo la spiaggia di Palombina Nuova del Comune di Ancona e ricompresi al catasto nei fogli di mappa nn. 22, 23 e 6 part. 2922, come da elaborati grafici allegati (allegato 1).

Art. 3 – Durata della concessione

La presente concessione è rilasciata per la durata di 10 anni e 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2023 e scadenza al 30/06/2033.

Art. 4 - Canone di concessione demaniale marittima

L'importo unitario del canone demaniale è stato determinato con applicazione del canone demaniale ricognitorio determinato ai sensi dell'art. 6 D.I. 19/07/1989, ovvero in misura pari ad un decimo del canone determinato in base alle misure unitarie, e comunque non in misura inferiore al canone minimo stabilito per legge per come previsto con Delibera n. 69 del 18/12/2024 del Comitato di Gestione.

L'importo del canone di concessione risulta essere:

- per l'anno 2023 pari ad € 3.377,50 (Euro tremilatrecentosettantasette/50), salvo conguaglio.
- per l'anno 2024 pari ad € 3.225,50 (Euro tremiladuecentoventicinque/50), salvo conguaglio.
- per l'anno 2025 risulta pari ad € 3.204,53 (Euro tremiladuecentoquattro/53), salvo conguaglio.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice

Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, salvo congruaggio. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.

Art. 5 - Cauzione e assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:

1. Deposito cauzionale dell'importo di € 8.000,00 prestato mediante polizza fidejussoria n. 2449034 emessa dalla società COFACE ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. (allegato 2);
2. Polizza assicurativa per copertura RCT-RCO n. 450131353 e relativa quietanza di pagamento del premio per l'anno in corso (allegato 3).

Il concessionario si obbliga a mantenere valide ed efficaci le suddette garanzie fino alla scadenza della concessione, fatto salvo lo svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, laddove previsto.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

Nel giorno della scadenza il concessionario, fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente atto, dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti di facile rimozione impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato

all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta il rilascio di nuova concessione su domanda da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze dovute relative al nuovo periodo della concessione.

Il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni previste, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e/o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa, fatta salva la disciplina

contenuta al successivo articolo 9.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca e/o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

In assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente

concedente, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli; non potrà recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione concedente in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina e/o da mareggiate.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere

indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione delle attività e dei lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente concessione, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori. Il concessionario si impegna a adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale, per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni

normative e regolamentari inerenti l'attività svolta e la corretta conduzione delle opere, dei manufatti e degli impianti insistenti sull'area assentita con particolare riferimento alla normativa ambientale applicabile.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.

Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa antincendio disciplinata dal D.P.R. 151/2011 s.m.i.

Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.

Eventuali variazioni e/o modifiche al titolo concessorio dovranno essere autorizzate ai sensi della vigente disciplina in materia, ovvero ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., da questa Autorità.

Il concessionario dovrà rispettare i parametri dei livelli di propagazione di polveri e rumori, sì come previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel presente atto formale e dichiara espressamente di accettarle, come in effetti le accetta, con la sottoscrizione del

presente titolo, con ogni conseguenza a ciò riconnessa.

Art. 7 – Autorizzazione lavori e obblighi e condizioni speciali

In caso di modifiche delle opere per come approvate e/o che comportano l'utilizzo di ulteriori spazi demaniali rispetto a quelli previsti dovrà essere formalizzata istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav..

In caso di necessità di ulteriori spazi a terra da utilizzare come area di cantiere non già previsti nella concessione demaniale, dovrà essere avanzata domanda di occupazione temporanea per come previsto dal vigente regolamento di amministrazione del demanio di questa Autorità.

I lavori programmati nell'ambito degli interventi di cui al Piano degli Investimenti, ultimo approvato il 28/10/2024 dall'AATO (allegati 4 e 5), con riportati alla colonna "B" la tipologia di intervento, se di manutenzione o di nuovo investimento, inerenti il territorio di tutti i comuni soci, e relativa relazione, devono essere eseguiti nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni edilizie, requisiti antisismici delle strutture, sicurezza degli impianti tecnologici, tutela ambientale, salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché alle norme in materia doganale e di polizia marittima.

La Società concessionaria dovrà provvedere agli adempimenti urbanistici/edilizi richiesti da parte del Comune e per ogni altro atto di assenso che sia, nella fattispecie dovuto per legge, da altri

soggetti istituzionali comunque competenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa ambientale applicabile, trasmettendone copia all' Autorità di Sistema Portuale. Dovrà essere trasmessa all'Autorità copia della fine lavori, dei certificati di collaudo e/o regolare esecuzione, i collaudi/certificati degli impianti tecnologici.

Eventuali interferenze derivanti dai lavori in argomento con le attività portuali limitrofe dovranno essere gestite mediante coordinamenti preventivi ad onere e cure del soggetto committente ovvero del personale tecnico da esso incaricato.

Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dei beni assentiti in concessione che si rendano necessarie per la conservazione degli stessi, nonché le eventuali attività di ristrutturazione dei manufatti/opere realizzate dalla concessionaria che risultassero necessarie per assicurare il corretto esercizio del servizio pubblico cui gli stessi sono funzionali.

La società concessionaria è tenuta a trasmettere annualmente un report con le attività di manutenzione attuate in relazione alle opere e impianti oggetto della presente concessione.

Nel caso di eventi eccezionali naturali, eventi atmosferici o meteomarinari estremi dovranno essere messe in atto senza alcun indugio da parte del Concessionario le necessarie attività di messa in sicurezza comunicando all'Autorità di Sistema le criticità tecniche riscontrate, nonché le attività di ripristino previste.

Il Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente atto si impegna all'apposizione di una targa in cui andranno inseriti i dati della concessione e del predetto soggetto reperibile, secondo il layout trasmesso con nota prot. 21506/2025, da realizzarsi a cura e spese del concessionario in materiale di plexiglass monofacciale orizzontale di dimensioni minime in formato A4 o A6 con resa in scala del modello trasmesso. La targa dovrà essere apposta accanto all'ingresso del compendio demaniale e all'area assentita e comunque in sito ben visibile per eventuali controlli di rito.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

Art. 8 – Sicurezza, prevenzione antinfortunistica e risarcimento danni

La Concessionaria assume in proprio ogni rischio di danno a persone, sia al personale dipendente che a terzi, in costanza di rapporto concessorio.

La Concessionaria è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei propri dipendenti e del personale di terzi, inclusa la collocazione di apposita segnaletica diurna e notturna, ove necessaria. Si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto avessero facoltà di accesso ai beni concessi, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle

vigenti normative.

Nell'utilizzo dei beni demaniali concessi, la Concessionaria dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le disposizioni in materia di sicurezza emanate ed emanande dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti.

Nel caso di mancato adempimento da parte della Concessionaria delle incombenze sopra dette, ferma restando la responsabilità civile o/o penale della stessa ai sensi di legge, spetterà alla Autorità di Sistema adottare a suo insindacabile giudizio i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 12.

Nel caso si verificassero danni a persone e/o cose la Concessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altro pregiudizio conseguente da chiunque sofferto.

Art. 9 -Devoluzione opere

Alla scadenza del presente atto, o in caso di decadenza/revoca ai sensi delle norme applicabili oppure di rinuncia della Concessionaria, le eventuali opere di difficile rimozione erette dalla Concessionaria complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del Demanio ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav. senza che alla Concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità di richiedere,

ove lo ritenga maggiormente rispondente al pubblico interesse sulla scorta delle determinazioni della Commissione di incameramento all'uopo convocata, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione dell'area in pristino stato da farsi a cura e spese della Concessionaria.

Art. 10-Facoltà della Autorità di Sistema Portuale

L'Autorità si riserva la facoltà di accertare in ogni momento l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché la regolarità e l'efficienza della attività svolta dalla concessionaria richiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio.

L' Autorità si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni, sia documentali che tecniche, ai sensi degli art. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

L' Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle merci ed alle altre cose depositate nei beni e nelle pertinenze demaniali concesse, derivanti da guasti agli impianti inclusi quelli elettrici od idraulici interni, da perturbazioni atmosferiche o naturali di qualsiasi genere, da acque piovane o del mare, da quelle del sottosuolo e da allagamenti, e in generale da qualsiasi causa di forza maggiore.

Art. 11- Revoca della concessione

L'Autorità si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del

presente atto applicabili.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante posta certificata, ed avrà effetto dalla data di ricezione così come risultante agli atti; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Autorità.

Art. 12 -Decadenza

L'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto alla stessa Concessionaria imputabile;
- per omesso pagamento del canone annuale stabilito nella presente concessione decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento dello stesso;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti dalle presenti condizioni generali nonché dalle condizioni speciali indicate nella concessione alle quali è subordinato l'esercizio della concessione stessa;
- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del Cod. Nav. e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.

Art. 13 – Consegna dei beni

Si dà atto che il concessionario è già in possesso degli spazi demaniali oggetto della concessione, in virtù dei titoli demaniali

indicati in premessa, e pertanto nessuna formale consegna sarà effettuata.

Art. 14 - Modifiche

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di previsioni di legge successive eterointegranti il presente atto e di disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale. Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 – Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona (AN), Via del Commercio n. 29, presso la propria sede legale e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.vivaservizi.it, con impegno a comunicare ogni eventuale futura variazione degli stessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità di Sistema: segreteria@pec.porto.ancona.it, presso cui l'Autorità di Sistema elegge il proprio domicilio digitale per qualsivoglia comunicazione inerente il presente atto. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 16 - Tutela della privacy

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in

conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Massimiliano Galeazzi telefono 071/2210265 email: privacy@porto.ancona.it. La finalità del trattamento dei dati conferiti e riportati nelle istanze e nella documentazione presentate, nonché nel presente Atto Formale è strettamente connessa al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della relativa pratica. I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Per quanto non riportato si rinvia all'informativa completa, consultabile e scaricabile al link: <https://porto.ancona.it/it/page/133245>.

Art. 17 - Spese di registrazione e di bollo, inerenti e conseguenti
Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto è a totale

ed esclusivo carico del Concessionario che ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e di bollo mediante versamento tramite pagoPa.

Elenco allegati:


1. Elaborati tecnico-grafici;
2. Polizza fidejussoria
3. Polizza assicurativa RCT-RCO
4. Relazione Piano degli investimenti
5. Cronoprogramma degli investimenti

Richiesto io Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei componenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di legge, in n. 20 pagine intere e n. 24 righe della ventunesima, oltre n. 5 allegati, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai componenti che da me interpellati, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati si attesta sono in corso di validità.

Firmato: Avv. Andrea Dotti - firmato digitalmente

Ing. Vincenzo Garofalo – firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante – Dott.ssa Maria Grazia Pittalà – firmato digitalmente





Restituzione nel SID delle reti gestite da Viva Servizi Spa nell'area del Demanio Marittimo presente nel Comune di Ancona.

Schema di Rilievo Topografico COLLEMARINO.

FASCIA DEMANIALE ANCONA

Legenda:

- Impianto fognatura
- Impianto idrico ed antincendio
- Impianto telecontrollo
- Limite demaniale

Progetto: Restituzione nel SID delle reti gestite da Viva Servizi Spa nell'area del Demanio Marittimo presente nel Comune di Ancona.

Disegnato: SCHEMA DI RILIEVO TOPOGRAFICO COLLEMARINO.

Località: FASCIA DEMANIALE ANCONA

Tracce: 1

Data: 22.07.2024

Scala: 1:500

Contributo:

Viva Servizi Spa
Via del Commercio, 39
60127 - ANCONA

Ricevuta del: 21/01/2026 ora: 17:09:28

Utc: 1769011764934296

Utc_string: 2026-01-21T17:09:24.934296+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 21/01/2026

Ora invio: 17:09:24

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20260121

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 235218074

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 1.107,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2342/2026 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 353 del 21/01/2026

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo		Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	709,00 Euro	
9808 SANZIONI	142,00 Euro	
9811 SANZIONI	26,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro	